



24.089

## **Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)»**

del 20 novembre 2024

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l'iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)»<sup>1</sup> al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>1</sup> FF 2024 3078

## Compendio

***L'iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» intende vietare l'importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa senza formulare un controprogetto diretto o indiretto, in particolare perché il divieto di importazione non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e comporta il rischio di controversie commerciali internazionali.***

### **Testo dell'iniziativa**

*L'iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» è stata depositata il 28 dicembre 2023. L'iniziativa intende sancire il divieto d'importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras nella Costituzione federale. Il divieto riguarderebbe anche l'importazione per uso personale da parte di privati. Le disposizioni d'esecuzione dell'iniziativa dovrebbero essere emanate entro due anni dall'accettazione della stessa.*

*Secondo il comitato promotore dell'iniziativa, durante la produzione di foie gras le oche e le anatre sono sottoposte a grandi sofferenze a causa dell'alimentazione forzata. In Svizzera, l'alimentazione forzata adempie la fattispecie del maltrattamento di animali ed è pertanto vietata da oltre 40 anni. Il divieto di importazione creerebbe inoltre una situazione di concorrenza leale nei confronti degli agricoltori svizzeri, che non sono autorizzati a produrre foie gras.*

### **Pregi e difetti dell'iniziativa**

*L'iniziativa mira a proteggere e migliorare il benessere di oche e anatre all'estero. In Svizzera l'ingozzamento di volatili domestici è vietato, motivo per cui il foie gras non viene prodotto nel nostro Paese. Tuttavia, l'importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras dall'estero non è interessata da tale divieto e rimane quindi consentita.*

*Le richieste dell'iniziativa sono in linea di principio accettabili per il Consiglio federale; tuttavia, i divieti di importazione rappresentano una grave ingerenza nel libero commercio. In virtù del principio di proporzionalità, in quanto misura più severa, essi dovrebbero quindi essere imposti solo se tutte le altre misure più blande non hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo. Anche le altre condizioni stabilite dal diritto internazionale, come il divieto di discriminazione, devono essere rispettate. Un divieto di importazione non sarebbe compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e comporterebbe il rischio di controversie commerciali internazionali. Alla luce di questa situazione, il 5 aprile 2023 il Consiglio federale ha deciso di introdurre l'obbligo di dichiarazione per il foie gras e i prodotti derivati dal foie gras.*

### **Proposta del Consiglio federale**

*Il Consiglio federale propone pertanto alle Camere federali di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» senza controprogetto diretto o indiretto.*

# Messaggio

## 1 Aspetti formali e validità dell'iniziativa

### 1.1 Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» ha il tenore seguente:

La Costituzione federale<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 80 cpv. 2<sup>ter</sup>3*

<sup>2ter</sup> L'importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras è vietata.

*Art. 197 n.15<sup>4</sup>*

*15. Disposizione transitoria dell'art. 80 cpv. 2<sup>ter</sup> (Divieto di importazione di foie gras)*

L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 80 capoverso 2<sup>ter</sup> entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

### 1.2 Riuscita formale e termini di trattazione

L'Iniziativa foie gras è stata sottoposta a esame preliminare dalla Cancelleria federale<sup>5</sup> il 14 giugno 2022 e depositata il 28 dicembre 2023 con le firme necessarie.

Con decisione del 13 febbraio 2024, la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 102 478 firme valide<sup>6</sup>.

L'iniziativa si presenta in forma di progetto elaborato. Il nostro Consiglio non presenta alcun controprogetto. Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 2002<sup>7</sup> sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale deve quindi presentare un disegno di decreto e il relativo messaggio entro il 28 dicembre 2024. Ai sensi

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

<sup>5</sup> FF 2022 1572

<sup>6</sup> FF 2024 394

<sup>7</sup> RS 171.10

dell'articolo 100 LParl, l'Assemblea federale decide in merito alla raccomandazione di voto entro il 28 giugno 2026.

### 1.3 Validità

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall'articolo 139 capoverso 3 Cost.:

- a. è formulata sotto forma di progetto completamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;
- b. tra i singoli elementi dell'iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;
- c. l'iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.

## 2 Genesi dell'iniziativa

In Svizzera la pratica dell'ingozzamento è vietata sui volatili domestici (art. 20 lett. c dell'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>8</sup> sulla protezione degli animali [OPAn]), motivo per cui nel nostro Paese il foie gras non viene prodotto. Il divieto d'ingozzamento vigente non riguarda tuttavia l'importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras dall'estero.

Negli ultimi anni sono stati presentati diversi interventi parlamentari riguardanti il divieto di importazione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. La mozione Haab 20.3021 Vietare l'importazione del foie gras ottenuto infliggendo sofferenze agli animali, trasmessa al Consiglio federale, incarica quest'ultimo di emanare, in virtù delle competenze assegnategli dall'articolo 14 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>9</sup> sulla protezione degli animali (LPAn), un divieto d'importazione di foie gras ottenuto infliggendo sofferenze agli animali. Questa mozione è stata respinta dal Parlamento il 14 settembre 2023. Tuttavia, allo stesso tempo, una versione modificata di questa mozione, che chiedeva l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione per i prodotti ottenuti dall'alimentazione forzata di oche e anatre, è stata accolta a larga maggioranza. La modifica al testo della mozione è legata a un'altra mozione trasmessa al Consiglio federale il 16 giugno 2021, la mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati 20.4267 Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati, che richiede un obbligo di dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera. Sulla base di questa mozione, nella sua decisione del 5 aprile 2023<sup>10</sup>, il Consiglio federale ha inca-

<sup>8</sup> RS 455.1

<sup>9</sup> RS 455

<sup>10</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa > Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria > 5 aprile 2023 > Il Consiglio federale chiede l'obbligo di dichiarazione per cosce di rana e foie gras e un possibile divieto di importazione per determinati prodotti di pellicceria.

ricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare una proposta di regolamentazione per l'obbligo di dichiarazione per il foie gras e altri prodotti. I lavori sono in corso<sup>11</sup>.

La mozione Haab 20.3021 e l'iniziativa popolare in questione sul divieto di importazione di foie gras dimostrano come il fatto che la produzione di foie gras sia stata vietata in Svizzera per motivi inerenti alla protezione degli animali, ma allo stesso tempo l'importazione di tali prodotti sia ancora consentita, susciti incomprensione in alcuni ambienti e sia incompatibile con le convinzioni morali di una parte della popolazione.

#### *Basi legali per un divieto di importazione*

La disposizione costituzionale rilevante per la protezione degli animali è innanzitutto l'articolo 80 Cost., il cui capoverso 1 incarica la Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali. La Confederazione è incaricata fra l'altro di disciplinare l'importazione di animali e di prodotti animali (art. 80 cpv. 2 lett. d Cost.). Questa disposizione costituisce la base costituzionale su cui potrebbe fondarsi il divieto d'importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras.

A livello di legge una regolamentazione corrispondente si ritrova nell'articolo 14 capoverso 1 LPAn. In virtù di questo articolo, il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. È fatta salva l'importazione di carne kosher e di carne halal, al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana.

La legge del 20 giugno 2014<sup>12</sup> sulle derrate alimentari (LDerr) si prefigge invece di proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri, di assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene, di proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso e infine di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso (art. 1 LDerr). La legislazione alimentare non contempla quindi fra i suoi scopi la protezione del benessere degli animali. Un divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras per motivi di protezione degli animali non potrebbe pertanto basarsi sulla legislazione sulle derrate alimentari.

<sup>11</sup> [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFI > Procedura di consultazione 2023/94 > Modifica delle ordinanze nell'ambito del diritto alimentare e dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali.

<sup>12</sup> RS 817.0

### *Confronto internazionale*

Come in Svizzera, l'alimentazione forzata è vietata anche in alcuni Paesi europei, tra cui la Danimarca, la Finlandia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Repubblica ceca e la Svezia<sup>13</sup>. Nell'UE non esiste invece un divieto generale di importazione di foie gras, è stata però discussa la questione dell'etichettatura dei metodi di produzione dei prodotti animali<sup>14</sup>. Nel 2020, la Commissione europea aveva infatti annunciato l'intenzione di rivedere e ampliare la legislazione sulla protezione degli animali: le prime bozze sarebbero state presentate nel corso del 2023 e dal 2024 queste sarebbero state incorporate nel lavoro sull'etichettatura alimentare sostenibile, che fa parte della strategia «Farm to Fork» dell'UE. Tuttavia, il programma di lavoro della Commissione per il 2024 non include più sforzi in tal senso<sup>15</sup>.

In India vige un divieto generale di importazione di foie gras, mentre nello Stato federale della California (USA) vi è, ad esempio, un divieto di commercio. Nel Regno Unito le associazioni per la protezione degli animali e diversi parlamentari stanno attualmente chiedendo di vietare le importazioni di foie gras; resta da vedere se questa richiesta verrà portata avanti<sup>16</sup>.

## **3 Scopi e tenore dell'iniziativa**

### **3.1 Scopi dell'iniziativa**

Secondo il comitato promotore dell'iniziativa Alliance Animale Suisse, è eticamente ingiusto consumare un prodotto per la cui fabbricazione è necessario infliggere sofferenze agli animali. Inoltre, sarebbe ipocrita vietare agli allevatori svizzeri di produrre foie gras, pena sanzioni, autorizzando però al contempo l'importazione di tale prodotto dall'estero. L'iniziativa mira quindi a vietare l'importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras. Il divieto di importazione comporterebbe un minor numero di anatre e oche ingrassate e uccise. Inoltre, creerebbe una situazione di concorrenza leale nei confronti degli agricoltori locali<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Regulierungsfolgenabschätzung vom 19. Januar 2022 zur Einführung neuer Pflichten zur Deklaration der Herstellungsmethoden tierischer Erzeugnisse sowie zur Umkehr der Beweislast (Analisi d'impatto della regolamentazione del 19 gennaio 2022 sull'introduzione di nuovi obblighi di dichiarazione dei metodi di produzione dei prodotti animali e sull'inversione dell'onere della prova), pag. 29 (consultabile all'indirizzo [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung > Vertiefte RFA > Deklaration von Stopfleber, Froschschenkeln und Reptilienleder [2022]).

<sup>14</sup> [food.ec.europa.eu](http://food.ec.europa.eu) > Animals > Animal welfare > Other aspects of animal welfare > Animal welfare labelling

<sup>15</sup> [food.ec.europa.eu](http://food.ec.europa.eu) > Animals > Animal welfare > Evaluations and Impact assessment > Revision of the animal welfare legislation

<sup>16</sup> [parliament.uk](http://parliament.uk) > Hansard > Commons: 24 October 2023 > Westminster Hall > Importation and Sale of Foie Gras; [edm.parliament.uk](http://edm.parliament.uk) > UK Parliament > Early Day Motions > Ban on the import of foie gras

<sup>17</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > FAQ > Perché vietare l'importazione di foie gras? (stato: 13 agosto 2024)

A causa delle grandi sofferenze inflitte a oche e anatre durante l'ingrasso, in Svizzera la produzione di foie gras è vietata da oltre 40 anni. Il metodo utilizzato per l'ingozzamento – ovvero l'inserimento di un tubo metallico nell'esofago dell'animale più volte al giorno – comporta infatti lesioni dolorose. L'ingrossamento forzato e rapido del fegato (foie gras) causa inoltre danni alla salute. In Svizzera, l'ingozzamento rientra fra le pratiche crudeli inflitte agli animali e adempie la fattispecie del grave maltrattamento di animali. Con 200 000 kg di foie gras importati annualmente, il nostro Paese è tuttavia uno dei principali importatori di tali prodotti<sup>18</sup>. Inoltre, in Francia, ogni anno, oltre 15 milioni di anatrocchi femmine, il cui fegato non è adatto alla produzione di foie gras, vengono tritati, macinati o gasati vivi nei primi giorni di vita<sup>19</sup>.

Secondo il comitato promotore dell'iniziativa, l'ingozzamento non sarebbe più consentito non solo in Svizzera, ma anche in oltre 20 altri Paesi (fra cui Norvegia, Israele e Argentina)<sup>20</sup>, e in diversi Paesi, Stati e città, come in India, in California e a Buenos Aires, sarebbe vietato anche il commercio di foie gras<sup>21</sup>.

Un divieto d'importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras sarebbe compatibile con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera. Tutti gli accordi prevedono eccezioni per proteggere la morale pubblica e la vita o la salute degli animali. Ad esempio, i divieti di importazione di pelli di foca, di cane e di gatto sono già sanciti legalmente. La corte suprema dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha riconosciuto espressamente che la protezione degli animali fa parte della morale pubblica<sup>22</sup>.

### 3.2 Tenore della normativa proposta

L'iniziativa vuole inserire nella Costituzione federale il divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras. L'obiettivo è vietare i prodotti che derivano dalla pratica crudele dell'alimentazione forzata. I prodotti simili al foie gras ma non ottenuti con l'alimentazione forzata potranno ancora essere importati in Svizzera<sup>23</sup>.

Le disposizioni transitorie stabiliscono che l'Assemblea federale dovrà emanare le disposizioni d'esecuzione entro due anni dall'accettazione del divieto da parte del Popolo e dei Cantoni. In caso contrario, il Consiglio federale dovrà emanare tali disposizioni sotto forma di ordinanza e porle in vigore alla scadenza di tale termine. L'ordinanza avrebbe in tal caso effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

<sup>18</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > Spiegazione (stato: 13 agosto 2024)

<sup>19</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > FAQ > Anche gli esemplari femmina sono utilizzati? (stato: 13 agosto 2024)

<sup>20</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > FAQ > Da quando l'ingozzamento (gavage) è vietato in Svizzera? (stato: 13 agosto 2024)

<sup>21</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > FAQ > Perché vietare l'importazione di foie gras? (stato: 13 agosto 2024)

<sup>22</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > FAQ > Un divieto sarebbe conforme al diritto internazionale? (stato: 13 agosto 2024)

<sup>23</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > FAQ (stato: 13 agosto 2024)

### 3.3 Interpretazione e commento del testo dell'iniziativa

L'iniziativa mira a vietare l'importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras attraverso l'integrazione di un nuovo capoverso (2<sup>ter</sup>) nell'articolo 80 Cost. I termini «importazione», «foie gras» e «prodotti derivati dal foie gras» richiedono un'interpretazione.

Secondo il comitato promotore dell'iniziativa, il divieto deve applicarsi sia alle importazioni commerciali sia a quelle private<sup>24</sup>. La formulazione non limita il divieto alle importazioni commerciali. Si deve presumere, soprattutto in considerazione del significato e dello scopo dell'iniziativa, che il divieto di importazione debba essere inteso in modo globale, visto che l'iniziativa intende evitare la pratica crudele dell'alimentazione forzata.

Secondo il comitato promotore dell'iniziativa, per «foie gras» si intende il fegato (grasso) di un'anatra o di un'oca ingrassata mediante ingozzamento<sup>25</sup>. Una definizione analoga si trova nel regolamento (CE) n. 543/2008<sup>26</sup>, che descrive il foie gras come i fegati di oche e anatre alimentate in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche. Ha senso rifarsi alla definizione dell'UE poiché la maggior parte del foie gras viene prodotto in Paesi dell'UE (Francia, Ungheria, Bulgaria)<sup>27</sup> e da lì importato in Svizzera.

Dal testo dell'iniziativa non è chiaro quali prodotti oltre al foie gras debbano essere soggetti al divieto di importazione. Secondo il tenore dell'iniziativa, i «prodotti derivati dal foie gras» sono derrate alimentari contenenti foie gras (ad es. il paté di foie gras). Poiché, tuttavia, l'iniziativa mira a evitare la pratica crudele dell'alimentazione forzata, in conformità con il suo significato e il suo scopo, il termine «prodotti derivati dal foie gras» è da intendersi in senso più ampio. Oltre al foie gras, con l'ingozzamento sono prodotti anche il magret e il confit. Per l'interpretazione di questi termini è opportuno rifarsi alle corrispondenti definizioni dell'UE e della Francia. Il magret è descritto nel regolamento (CE) n. 543/2008 come filetto di anatre od oche alimentate in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche. Una definizione del confit si trova nella scheda tecnica «Spécification technique n° B1-19-08» del Ministero fran-

<sup>24</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > FAQ > Il divieto del foie gras porterà a un «turismo economico»? (stato: 13 agosto 2024)

<sup>25</sup> [www.stopfleber-initiative.ch](http://www.stopfleber-initiative.ch) > Iniziativa > FAQ > Che cos'è il foie gras? (stato: 13 agosto 2024)

<sup>26</sup> Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 21.3.2013, pag. 74.

<sup>27</sup> Regulierungsfolgenabschätzung vom 19. Januar 2022 zur Einführung neuer Pflichten zur Deklaration der Herstellungsmethoden tierischer Erzeugnisse sowie zur Umkehr der Beweislast (Analisi d'impatto della regolamentazione del 19 gennaio 2022 sull'introduzione di nuovi obblighi di dichiarazione dei metodi di produzione dei prodotti animali e sull'inversione dell'onere della prova), pag. 30 seg., fig. 3 e 4.

cese dell'economia, delle finanze e dell'occupazione<sup>28</sup>, secondo cui si tratta di prodotti ricavati dalle ali o cosce di oche e anatre ingrassate forzatamente attraverso l'ingozzamento. Di conseguenza si può supporre che il termine «prodotti derivati dal foie gras» si riferisca sia alle derrate alimentari a base di foie gras, sia al magret e al confit.

## 4 Valutazione dell'iniziativa

### 4.1 Valutazione degli scopi dell'iniziativa

La Svizzera attribuisce grande importanza alla protezione degli animali. Questo è evidente già nell'articolo 80 Cost., che è formulato in modo molto ampio. Se si considera l'aspetto della protezione degli animali, la richiesta dell'iniziativa di vietare l'importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras è quindi comprensibile. Avendo vietato l'ingozzamento dei volatili domestici con l'introduzione della nuova OPAn nel 2008 (art. 20 lett. e OPAn), il Consiglio federale ha indicato chiaramente di ritenere l'alimentazione forzata incompatibile con gli scopi della legge sulla protezione degli animali (protezione della dignità e del benessere degli animali).

Tuttavia, il consumo di circa 200 000 kg di foie gras importato nel nostro Paese dimostra che esiste una domanda considerevole di tale prodotto da parte della popolazione svizzera. Inoltre, anche le relazioni commerciali internazionali e la libera circolazione delle merci sono di grande importanza per la Svizzera, in particolare quelle con l'UE, che è il principale partner commerciale del Paese<sup>29</sup>. Secondo il Consiglio federale, contrariamente a quanto afferma il comitato promotore, l'accettazione dell'iniziativa comprometterebbe queste relazioni commerciali e la libera circolazione delle merci (v. n. 4.4). Il Consiglio federale sta quindi cercando di trovare una soluzione che, da un lato, tenga conto delle esigenze in materia di protezione degli animali e, dall'altro, sia compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. Le basi giuridiche esistenti lo consentono (cfr. la decisione del Consiglio federale del 5 aprile 2023 relativa all'obbligo di dichiarazione per le cosce di rana e il foie gras e al divieto di importazione di alcuni prodotti di pellicceria<sup>30</sup>).

Inoltre, la legge sulla protezione degli animali fornisce già la base per l'attuazione del divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras richiesto dall'iniziativa popolare (v. n. 2): una modifica della Costituzione federale non sarebbe quindi necessaria.

<sup>28</sup> [www.economie.gouv.fr/daj](http://www.economie.gouv.fr/daj) > Observatoire économique de la commande publique > Liste des guides et recommandations des GEM (en vigueur et archives) > Liste des guides et recommandations GEM en vigueur > GEM - Restauration collective et nutrition > Spécification technique - Préparations de viandes, produits à base de viande de volaille ou de lapin - Foies gras de volaille

<sup>29</sup> Segreteria di Stato SES-DFAE, Schweiz–EU in Zahlen, Statistiken zu Handel, Bevölkerung und Verkehr von August 2023, pag. 6 (consultabile all'indirizzo [www.eda.admin.ch/europa](http://www.eda.admin.ch/europa) > Publikationen > Schweiz-EU in Zahlen).

<sup>30</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa > Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria > 5 aprile 2023 > Il Consiglio federale chiede l'obbligo di dichiarazione per cosce di rana e foie gras e un possibile divieto di importazione per determinati prodotti di pellicceria

## 4.2 Ripercussioni in caso di accettazione

### *Ripercussioni fondamentali*

Sancire il divieto di importazione a livello costituzionale non lascerebbe spazio a compromessi ed eccezioni a livello di legge e la sua attuazione dovrebbe essere conforme a quanto sancito nella Costituzione.

### *Ripercussioni per i consumatori*

Poiché il foie gras e i prodotti derivati dal foie gras non potrebbero essere prodotti in Svizzera né essere importati, l'accettazione dell'iniziativa avrebbe un impatto sulla scelta dei prodotti da parte dei consumatori, che non potrebbero più né acquistarli in Svizzera né importarli per il consumo privato. Data la mancanza di alternative equivalenti, un divieto di importazione renderebbe impossibile il consumo di foie gras nel nostro Paese. Le ripercussioni riguarderebbero in particolare i consumatori della Svizzera francese e del Ticino. Nella Svizzera tedesca il consumo di foie gras è decisamente inferiore<sup>31</sup>.

### *Ripercussioni per i fornitori e gli importatori*

Il venir meno di questi prodotti comporterebbe un calo del fatturato per gli attuali fornitori (anche del settore gastronomico) e per gli importatori, in particolare nelle regioni dove il foie gras e i prodotti derivati dal foie gras sono consumati regolarmente.

### *Ripercussioni sull'ambiente (animali)*

È ipotizzabile che, con la cessazione della domanda dalla Svizzera, il divieto di importazione comporti una minore produzione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras all'estero. Ciò significherebbe che verrebbero utilizzate meno oche e anatre per la sua produzione. Tuttavia, va notato che il consumo in Svizzera rappresenta solo l'1 per cento della domanda sul mercato globale (v. n. 4.3), motivo per cui le ripercussioni dirette sul benessere degli animali sarebbero verosimilmente esigue.

### *Ripercussioni per i Cantoni*

Non si prevedono ripercussioni finanziarie o sul personale di entità significativa per i Cantoni. Se questi ultimi dovessero rilevare la presenza di foie gras o prodotti derivati dal foie gras nelle aziende durante i consueti controlli, dovrebbero adottare le misure ancora da definire nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione. Il foie gras e i prodotti derivati dal foie gras sono nella maggior parte dei casi facilmente riconoscibili in caso

<sup>31</sup> Regulierungsfolgenabschätzung vom 19. Januar 2022 zur Einführung neuer Pflichten zur Deklaration der Herstellungsmethoden tierischer Erzeugnisse sowie zur Umkehr der Beweislast (Analisi d'impatto della regolamentazione sull'introduzione di nuovi obblighi di dichiarazione dei metodi di produzione dei prodotti animali e sull'inversione dell'onere della prova del 19 gennaio 2022), pag. 31.

di corretta etichettatura del prodotto; non si prevedono quindi maggiori oneri e costi dovuti all'esigenza di accertamenti.

### *Ripercussioni per la Confederazione*

Le ripercussioni in termini di compiti di esecuzione e le ripercussioni finanziarie sarebbero relativamente modeste. Poiché la Confederazione è generalmente responsabile del controllo delle importazioni, del transito e delle esportazioni, ci si aspetta comunque un maggiore onere correlato ai controlli e all'esecuzione, soprattutto nei primi anni dopo l'entrata in vigore del divieto. Se fosse rilevata un'importazione illegale, dovrebbero essere ordinate delle misure ancora da definire nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione. L'onere aggiuntivo potrebbe essere gestito presumibilmente con le risorse esistenti.

### *Ripercussioni sul piano internazionale*

Un divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras avrebbe ripercussioni sugli obblighi internazionali della Svizzera (v. n. 4.4). Potrebbero verificarsi controversie commerciali con i partner commerciali della Svizzera o essere inflitte sanzioni. Non sarebbe inoltre da escludere l'eventualità di una maggiore difficoltà nei futuri negoziati con partner contrattuali internazionali, in particolare con l'UE.

## **4.3 Prego e difetti dell'iniziativa**

Inserire il divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras nella Costituzione federale, in conformità con il testo dell'iniziativa, è fondamentalmente adatto a raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla stessa. Se l'iniziativa venisse accettata, la Svizzera darebbe un segnale chiaro e dimostrerebbe di attribuire grande importanza alla protezione degli animali. Potrebbe svolgere un ruolo pionieristico e spingere altri Paesi a emanare divieti di importazione. Inoltre, dato l'attuale divieto di produzione di foie gras, sarebbe coerente vietare l'importazione di prodotti derivati dal foie gras in Svizzera.

Tuttavia, il divieto di importazione riguarda solo la Svizzera, che è responsabile unicamente di una piccola parte del consumo di questi prodotti. La Svizzera rappresenta infatti soltanto l'1 per cento circa della domanda sul mercato globale<sup>32</sup>. Il foie gras e i prodotti derivati dal foie gras continuerebbero a essere prodotti e consumati all'estero in grandi quantità.

Sarebbe inoltre difficile effettuare controlli nell'ambito dell'esecuzione, in particolare per le importazioni private, in quanto al confine sarebbe possibile verificare solo a campione se il foie gras o i prodotti derivati dal foie gras vengono importati in Svizzera.

<sup>32</sup> Regulierungsfolgenabschätzung vom 19. Januar 2022 zur Einführung neuer Pflichten zur Deklaration der Herstellungsmethoden tierischer Erzeugnisse sowie zur Umkehr der Beweislast (Analisi d'impatto della regolamentazione sull'introduzione di nuovi obblighi di dichiarazione dei metodi di produzione dei prodotti animali e sull'inversione dell'onere della prova del 19 gennaio 2022), pag. 30.

Il divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras avrebbe anche conseguenze negative. Si può supporre che un tale divieto di importazione comporterebbe problemi per quanto riguarda gli obblighi della Svizzera previsti dal diritto dell'OMC. Il divieto di importazione è la più drastica delle misure nel commercio internazionale. L'introduzione di un tale divieto senza precedenti misure più blande (ad es. l'obbligo di dichiarazione) molto probabilmente non reggerebbe all'esame della proporzionalità previsto dal diritto dell'OMC. Al massimo, l'accettazione dell'iniziativa potrebbe essere interpretata come espressione della morale pubblica in caso di possibili controversie commerciali (v. n. 4.4.1). La morale pubblica è considerata una delle giustificazioni per le restrizioni commerciali ai sensi del diritto dell'OMC, il che potrebbe facilitare le cose in caso di simili procedimenti.

Inoltre, anche gli accordi con l'UE sarebbero interessati dall'accettazione dell'iniziativa (v. n. 4.4.2). In questo contesto sarebbero possibili anche contromisure mirate da parte dell'UE, che potrebbe ad esempio rifiutarsi di aggiornare gli accordi bilaterali nei settori chiave per la Svizzera o di negoziare l'estensione dell'Accordo agricolo a tutte le derrate alimentari.

Va inoltre notato che un divieto di importazione nazionale potrebbe portare a dibattiti animati da sensibilità diverse e a tensioni, date le differenze tra le comunità linguistiche del Paese per quanto riguarda il consumo di foie gras. Il foie gras, infatti, è particolarmente apprezzato nella Svizzera francese e in Ticino, mentre viene consumato molto meno nella Svizzera tedesca<sup>33</sup>. Vista la mancanza di alternative, il divieto di importazione farebbe sì che il prodotto non possa più essere consumato in Svizzera.

Infine, va anche sottolineato che un divieto di importazione di foie gras nella Costituzione federale non sarebbe appropriato dal profilo del livello normativo. Per un divieto così particolare sarebbe più adeguato l'inserimento in una legge o – in considerazione della base giuridica esistente – in un'ordinanza.

Il 5 aprile 2023<sup>34</sup> il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare proposte di regolamentazione, tra cui l'obbligo di dichiarazione per il foie gras. Corrispondenti modifiche alle ordinanze nell'ambito del diritto alimentare<sup>35</sup> sono in corso (v. n. 2). Pertanto l'iniziativa popolare e l'attuale revisione delle ordinanze si sovrappongono. In questo senso, un divieto di importazione non sarebbe compatibile con le modifiche in corso e sarebbe prematuro dal punto di vista della proporzionalità (possibilità di misure più blande).

<sup>33</sup> Regulierungsfolgenabschätzung vom 19. Januar 2022 zur Einführung neuer Pflichten zur Deklaration der Herstellungsmethoden tierischer Erzeugnisse sowie zur Umkehr der Beweislast (Analisi d'impatto della regolamentazione sull'introduzione di nuovi obblighi di dichiarazione dei metodi di produzione dei prodotti animali e sull'inversione dell'onere della prova del 19 gennaio 2022), pag. 31.

<sup>34</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa > Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria > 5 aprile 2023 > Il Consiglio federale chiede l'obbligo di dichiarazione per cosce di rana e foie gras e un possibile divieto di importazione per determinati prodotti di pellicceria.

<sup>35</sup> [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFI > Procedura di consultazione 2023/94 > Modifica delle ordinanze nell'ambito del diritto alimentare e dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali.

## 4.4 **Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

### 4.4.1 **OMC**

#### *GATT*

La Svizzera è uno Stato membro dell'OMC. I divieti di importazione sono soggetti ai requisiti legali dell'OMC in conformità con l'Accordo generale del 30 ottobre 1947<sup>36</sup> su le tariffe e il commercio (GATT). L'articolo XI:1 GATT vieta le restrizioni quantitative al commercio come i divieti di importazione. L'articolo I:1 GATT vieta anche la discriminazione tra merci di origine differente. Il trattamento diverso dei prodotti a causa di processi e metodi di produzione che non si riflettono nelle caratteristiche fisiche del prodotto (ad es. il benessere degli animali nel caso delle importazioni di carne) può comportare una violazione di questi obblighi.

L'articolo XX GATT prevede diverse eccezioni che, in casi specifici, possono giustificare l'inosservanza delle disposizioni del GATT. Per le richieste dell'iniziativa sono pertinenti in questo senso soprattutto le lettere a (misure necessarie alla tutela della morale pubblica) e b (misure necessarie alla protezione della sanità e della vita delle persone e degli animali e alla conservazione dei vegetali). I requisiti previsti per poter giustificare tali misure sono tuttavia elevati. In primo luogo, uno Stato dovrebbe dimostrare – a seconda della misura – che questa contribuisce agli obiettivi di protezione auspicati ed è effettivamente necessaria per raggiungerli. Ciò significa che il Paese in questione non dispone di misure meno restrittive per il commercio rispetto a quelle proposte. L'introduzione di un divieto di importazione senza precedenti misure più blande (ad es. l'obbligo di dichiarazione) molto probabilmente non soddisferebbe questo requisito. In secondo luogo, anche appellandosi alla clausola d'eccezione, le misure per attuare tali requisiti per i prodotti importati non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Paesi con le stesse condizioni né una restrizione dissimulata al commercio mondiale.

#### *Accordo OTC*

L'Accordo del 12 aprile 1979<sup>37</sup> sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo OTC) integra i principi del GATT e stabilisce le condizioni quadro generali per evitare che le norme tecniche influenzino negativamente e in modo sproporzionato il commercio. Esso segue gli stessi principi del GATT. Inoltre, stabilisce che le norme tecniche non possono essere più restrittive per il commercio di quanto sia necessario per raggiungere obiettivi legittimi. Nel redigere le proprie norme tecniche, i membri dell'OMC devono tenere conto delle norme internazionali. Se queste vengono adottate nel diritto nazionale, l'Accordo OTC presume che non vi siano inutili ostacoli al commercio, in quanto le norme internazionali sono generalmente accettate da tutti gli Stati membri dell'organizzazione che li ha emanati. Dal punto di vista della proporzionalità occorre quindi verificare se le misure previste siano effettivamente idonee e necessarie per raggiungere l'obiettivo desiderato. In particolare, si dovrebbe verificare se gli obiettivi auspicati non potrebbero essere raggiunti più efficacemente se la Svizzera lavorasse

<sup>36</sup> RS **0.632.21**

<sup>37</sup> RS **0.632.231.41**

in seno a organismi internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità animale («World Organisation for Animal Health») per sviluppare standard accettati dai suoi membri (come quelli sul benessere dei rettili quando vengono uccisi per ottenerne la pelle, la carne e altri prodotti<sup>38</sup>), o se la Svizzera si adoperasse per includere le questioni relative alla protezione degli animali negli accordi bilaterali di libero scambio.

### *Conclusioni*

Nel complesso, si può ritenere che il divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras senza precedenti misure più blande (ad es. l'obbligo di dichiarazione) non sia proporzionato e comporti una restrizione commerciale ingiustificata in violazione degli Accordi GATT e OTC.

## **4.4.2**                    **UE**

Gli obblighi della Svizzera nei confronti dell'UE derivano dall'Accordo del 22 luglio 1972<sup>39</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio) e dall'Accordo del 21 giugno 1999<sup>40</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo).

### *Accordo di libero scambio*

L'articolo 13 dell'Accordo di libero scambio vieta nuove restrizioni quantitative alle importazioni o misure di effetto equivalente negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. Eccezioni per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza nonché di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, sono sì possibili ai sensi dell'articolo 20, ma solo se sono soddisfatte le stesse condizioni previste dal diritto dell'OMC (divieto di discriminazione e proporzionalità). Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. Sebbene il divieto di importazione previsto dall'iniziativa possa essere giustificato per motivi di «moralità pubblica» e di «tutela della salute e della vita degli animali», è però probabile che non sia giustificato dal punto di vista della proporzionalità (v. n. 4.4.1).

Va inoltre ricordato che nel 2005 l'Assemblea nazionale francese ha dichiarato il foie gras patrimonio culturale. Questo prodotto rientra quindi nel concetto di «tradizioni culturali» ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>41</sup> e occupa quindi una posizione speciale ai sensi del diritto dell'UE, che potrebbe rendere più difficile l'introduzione di un divieto di importazione del foie gras francese.

<sup>38</sup> [www.woah.org](http://www.woah.org) > What we do > Standards > Codes and Manuals > Terrestrial Code Online Access (2024) > Section 7, Chapter 7.14

<sup>39</sup> RS **0.632.401**

<sup>40</sup> RS **0.916.026.81**

<sup>41</sup> Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 202 del 7.6.2016, pag. 1; testo consolidato dell'1.3.2020.

Un tale divieto potrebbe essere interpretato come una discriminazione ingiustificata nei confronti della Francia a causa della sua tradizione culturale.

Inoltre, il divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras non è paragonabile ai divieti di importazione esistenti per le pelli di cane e di gatto<sup>42</sup> e per i prodotti derivati dai pinnipedi<sup>43</sup>, poiché per tali prodotti vigono divieti di importazione anche nell'UE<sup>44</sup>.

### *Accordo agricolo*

L'obiettivo dell'Accordo agricolo bilaterale con l'UE è di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse (art. 1 cpv. 1). Esso obbliga le parti a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli e ad astenersi da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo (art. 14 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 1). Un divieto di importazione sarebbe, in linea di principio, in contraddizione con questa dichiarazione di intenti. L'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE obbliga inoltre la Svizzera a concedere concessioni tariffarie per un quantitativo annuo di 20 tonnellate di fegato grasso di anatre od oche provenienti dall'UE (Accordo agricolo, allegato 1). Un divieto di importazione di foie gras sarebbe una restrizione quantitativa all'importazione, in contrasto con questa concessione tariffaria all'UE.

### *Accordi futuri*

Sia il Consiglio federale sia la Commissione europea hanno adottato un mandato negoziale<sup>45</sup> per trattare, tra l'altro, l'estensione del campo di applicazione dell'Accordo agricolo all'intera filiera agroalimentare. L'estensione dell'Accordo mira a rafforzare la protezione dei consumatori e a migliorare l'accesso al mercato eliminando gli ostacoli al commercio. Tuttavia, un divieto di importazione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras creerebbe nuovi ostacoli al commercio, i quali potrebbero rendere più difficili i negoziati.

<sup>42</sup> Art. 14 cpv. 2 LPAn

<sup>43</sup> Art. 5a dell'ordinanza del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS **916.443.11**) e art. 10a dell'ordinanza del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS **916.443.10**).

<sup>44</sup> Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1 e regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.

<sup>45</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > 8 marzo 2024 > Relazioni Svizzera-UE: il Consiglio federale approva il mandato negoziale definitivo; [www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu) > Notizie e media > Comunicati stampa > Consiglio dell'Unione europea > 12 marzo 2024 > UE-Svizzera: il Consiglio adotta il mandato per i negoziati sulle future relazioni.

## 5 Conclusioni

Pur comprendendo le richieste del comitato promotore dell'iniziativa e pur attribuendo grande importanza alla protezione e al benessere degli animali, il Consiglio federale non accetta il presente testo dell'iniziativa per i seguenti motivi:

- Una modifica della Costituzione non è necessaria per realizzare gli obiettivi dell'iniziativa.
- I divieti all'importazione rappresentano gravi ingerenze nel libero scambio che in linea di principio violano gli obblighi della Svizzera ai sensi del diritto dell'OMC e gli accordi con l'UE (v. n. 4.4), motivo per cui è lecito attendersi controversie commerciali con i partner commerciali della Svizzera. In considerazione del principio di proporzionalità, i divieti di importazione dovrebbero essere emessi solo se tutte le altre misure più blande non hanno consentito di raggiungere l'obiettivo desiderato e se sono rispettate anche le altre condizioni stabilite dal diritto internazionale, come il divieto di discriminazione. Prima di introdurre un divieto di importazione, per motivi di proporzionalità si dovrebbe quindi esaminare se l'obiettivo desiderato (il miglioramento del benessere degli animali) non possa essere raggiunto anche con una misura più blanda, come l'obbligo di dichiarazione.
- Il Consiglio federale ha già avviato la revisione delle ordinanze che prevede la dichiarazione dell'alimentazione forzata di oche o anatre. La revisione contribuirà a migliorare il livello di informazione dei consumatori sulla produzione di foie gras e prodotti derivati dal foie gras, con una possibile conseguente riduzione del consumo di foie gras, magret e confit. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore nell'estate 2025.
- Si creerebbero nuove barriere commerciali che complicherebbero gli attuali negoziati con l'UE.
- I consumatori non potrebbero più acquistare i prodotti in Svizzera né importarli per il consumo privato. Ciò potrebbe portare a dibattiti animati da sensibilità diverse e a tensioni tra le comunità linguistiche del Paese, dato che il foie gras è apprezzato soprattutto nella Svizzera francese e in Ticino.
- Sarebbe difficile controllare i prodotti importati, in particolare perché anche le importazioni private dovrebbero essere controllate alla frontiera.

Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa sul foie gras senza formulare un controprogetto diretto o indiretto.



# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)»

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras  
(Iniziativa foie gras)», depositata il 28 dicembre 2023<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2024<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 28 dicembre 2023 «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 80 cpv. 2<sup>ter</sup> 4*

<sup>2ter</sup> L'importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras è vietata.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2024 394

<sup>3</sup> FF 2024 3077

<sup>4</sup> La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

*Art. 197 n. 15<sup>5</sup>*

*15. Disposizione transitoria dell'art. 80 cpv. 2<sup>ter</sup> (Divieto di importazione di foie gras)*

L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 80 capoverso 2<sup>ter</sup> entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

## **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>5</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.